

Prot. del

SCHEMA DI CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/1/2004

Con il presente atto convenzionale in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto, tra il Comune di Viadana, Piazza Matteotti, 2, Viadana, C.F. 83000670204 - P.I. 00201030202, rappresentata da in qualità di domiciliato per la sua qualifica presso la sede del Comune di Viadana;

E il Comune di DOSOLO, con sede in _____, C.F. 83000130209, rappresentato da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

Visto l'art. 14 del CCNL Regioni-Enti Locali del 22/01/2004 che dispone che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati o anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

Premesso che:

- il Comune di Viadana, con nota del 20 giugno 2017, ha rilasciato alla dipendente, Dott.ssa Furattini Roberta, Istruttore Direttivo – Cat. D1 - Posizione Economica D1 presso i servizi finanziari, nulla osta al trasferimento mediante mobilità presso il Comune di Dosolo subordinato alla condizione dell'espletamento della procedura di reperimento di personale in sostituzione della dipendente medesima;
- in pendenza della predetta procedura, il Comune di Viadana ha manifestato la disponibilità a concedere al Comune di Dosolo l'utilizzo in convenzione della dipendente, Dott.ssa Furattini Roberta, la quale ha dato il proprio assenso;
- il Comune di Dosolo nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente, intende utilizzare le opportunità di cui all'art. 14 del CCNL, comparto Regioni – Enti Locali, in vigore;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Dosolo della dipendente del Comune di Viadana, Dott.ssa Furattini Roberta, inquadrata nella categoria giuridica D1, PEO D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse.
3. Alla dipendente Furattini Roberta, utilizzata in base alla presente convenzione anche presso il Comune di Dosolo si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART.2 Durata

1. La presente convenzione ha durata dal 17/07/2017 al 16/11/2017, fatta salva eventuale proroga nel caso non si dovesse completare con esito positivo la procedura di individuazione di personale idoneo alla sostituzione della dipendente, Furattini Roberta.
2. Resta inteso che per tale eventuale proroga sarà necessaria espressa richiesta da parte del Comune di Dosolo, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Viadana ed il consenso della lavoratrice.

ART. 3 Tempo di lavoro di assegnazione

1. La dipendente Furattini Roberta presterà servizio presso il Comune di Dosolo per 18 ore settimanali, nei seguenti giorni: martedì, venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. E' possibile concordare di volta in volta un giorno diverso fra le parti.
2. Alla lavoratrice, utilizzata presso il Comune di Dosolo, si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale del Comune di Dosolo medesimo, al fine di ottimizzare l'impiego.

ART. 4 Gestione del personale utilizzato e rapporti finanziari

1. Il Comune di Viadana resta titolare del rapporto di lavoro con la lavoratrice e provvede alla gestione dello stesso. L'utilizzazione parziale della dipendente da parte del Comune di Dosolo non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Le parti convengono che ciascun ente provvederà direttamente a corrispondere alla dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, gli incrementi economici correlati ad eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione e il salario accessorio e a sostenere i relativi oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, derivanti dalla prestazione lavorativa della dipendente, in proporzione all'orario svolto in ciascuno di essi.
Eventuali forme di incentivazione erogate nonché eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione organizzativa da parte dell'Ente utilizzatore, dovranno essere comunicati all'Ente di provenienza, quale titolare del rapporto di lavoro.

Sarà cura di quest'ultimo comunicare a sua volta all'Ente utilizzatore eventuali indennità e/o istituti inerenti al salario accessorio (es. progressioni economiche orizzontali) che eventualmente dovessero essere riconosciute a favore della dipendente.

Il Comune di Dosolo provvederà altresì a rimborsare direttamente alla dipendente le spese di missione, che dovesse eventualmente sostenere per conto del Comune medesimo.

Per quanto riguarda l'eventuale utilizzo dei buoni mensa, il Comune di Dosolo provvederà direttamente ad applicare le ritenute sul trattamento economico corrisposto alla dipendente.

ART. 5 Ferie, congedi altre assenze

Le ferie e gli altri congedi o assenze sono concessi/disciplinati direttamente e autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione dell'orario di lavoro della dipendente in convenzione. Le ferie e i permessi concessi dal Comune di Dosolo saranno comunicati tempestivamente al servizio personale del Comune di Viadana.

ART. 6 Risoluzione

La convenzione si risolve nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare;
- per scadenza;
- per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale da parte di uno degli enti convenzionati, anche su richiesta della dipendente, con un preavviso di almeno 60 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

La risoluzione/recesso dalla presente convenzione è subordinata all'osservanza di un periodo di preavviso di 60 giorni solari a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC agli indirizzi istituzionali degli enti.

ART. 7 Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Data _____

Per il Comune di Viadana

Nadia Zanoni _____

Per il Comune di Dosolo

.....

La dipendente utilizzata

Furattini Roberta _____